



UNIONE EUROPEA



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Ambito Territoriale Sociale di Termoli

C.U.C. COMUNE DI TERMOLI

Comuni Associati
Termoli, Campomarino, Guglionesi

COMUNE DI TERMOLI (CB)

Via Sannitica, 5 - 86039 - TERMOLI (CB) - Tel. 0875 7121

Part. IVA: 00067530709 Cod. Fisc. 00067530709 Cod. Istat 070078

<https://comunetermoli.traspare.com> PEC: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it

CUC Campomarino – Guglionesi – Termoli

Comune Capofila Termoli

in nome e per conto dell'Ambito Territoriale Sociale di Termoli

**INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 E 95 DEL D.LGS N. 50/2016
SECONDO I CRITERI DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELL'UFFICIO DI PIANO E SERVIZI
ACCESSORI – AMBITO DI ZONA ATS TERMOLI**

DISCIPLINARE DI GARA

CPV 85321000-5, CIG 8880312948



PREMESSE

La presente procedura di gara è indetta dal Comune di Termoli in nome e per conto dell'ambito Sociale di Termoli ed è gestita dalla Centrale unica di Committenza tra i Comuni di Termoli, Campomarino e Guglionesi, avente codice AUSA 0000544023 (di seguito CUC), istituita ai sensi per gli effetti dell'art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 che opera attraverso la Piattaforma telematica "Traspare" (di seguito Piattaforma) per la gestione delle gare, accessibile dal sito internet: <https://comunetermoli.traspare.com>.

Con determina a contrarre n. 1620 del 25/08/2021, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi di gestione dell'Ufficio di Piano e servizi accessori come descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio sono i comuni dell'ATS di Termoli:

Acquaviva Collecroce, Campomarino, Castelmauro, Civitacampomariano, Guardialfiera, Guglionesi, Lupara, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato, Portocannone, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, Tavenna e Termoli.

Codice NUTS: ITF22.

L'ufficio di Piano ha sede stabile presso appositi ed idonei locali messi a disposizione dal Comune di Termoli (Comune Capofila) e l'attività sarà svolta secondo gli standard previsti dal CSA, sotto il coordinamento e secondo le direttive del Responsabile dell'Ufficio di Piano, Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale individuato dal Comitato dei Sindaci.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Responsabile Amministrativo dell'Ambito Territoriale Sociale di Termoli, avv. Antonio Russo.

Il Presente Disciplinare è stato redatto in conformità al Bando Tipo n.1/2017 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, ai sensi dell'art. 213, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura aperta è interamente gestita tramite sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto accessibile all'indirizzo <https://comunetermoli.traspare.com> e gestito dalla PA Digitale Adriatica Srl (di seguito Gestore).

La gestione e l'utilizzo della Piattaforma, per quanto non disciplinato nel presente documento, avvengono nel rispetto del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/05 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e della disciplina sull'accessibilità e in materia di protezione dei dati personali, nonché di diritto di accesso civico e degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni nonché delle direttive dell'AGID e, in particolare, della Circolare n. 3 del 6 dicembre 2016 e delle Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni del



9 maggio 2019 di AGID. La Piattaforma consente l'acquisizione del codice identificativo della gara, nel rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La Piattaforma assicura l'integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle informazioni, anche attraverso l'uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse, mantenendo, altresì, la tracciabilità degli accessi.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile-ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico per il mero utilizzo della Piattaforma. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è normalmente accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Si avvisa che l'accesso alla Piattaforma potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari indicati, per malfunzionamenti o problematiche tecniche.

Gli atti, i documenti, i dati, nonché le comunicazioni inseriti e presenti sulla Piattaforma sono acquisiti o redatti in un formato idoneo alla conservazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 82/05. Gli stessi sono raccolti in un fascicolo informatico, gestito dalla Piattaforma e disponibile alla stazione appaltante, che provvede alla sua conservazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico attraverso l'Account ottenuto in sede di registrazione alla Piattaforma, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u-ter), del decreto legislativo n. 82/05, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità di quanto previsto dagli articoli 43 e 44 del decreto legislativo n. 82/05 e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma e della stazione appaltante.



Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma è memorizzata nelle registrazioni della Piattaforma quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività compiuta nella Piattaforma. Della data e dell'ora di arrivo della domanda di partecipazione fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le registrazioni hanno carattere riservato e non sono divulgate a terzi, salvo ordine dell'Autorità Giudiziaria o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti.

La Piattaforma consente la gestione delle sedute della commissione di gara in modalità telematica.

La Stazione appaltante, anche tramite il Gestore, si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa, al fine di impedirne l'accesso a terzi non autorizzati.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di dati, ritardi nell'inserimento di dati o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, sospensione e/o interruzione della regolare funzionalità della Piattaforma durante lo svolgimento della procedura di gara, causati da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e rimangono ferme in tal caso eventuali responsabilità civili e penali.

In caso di malfunzionamenti della Piattaforma non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante, al fine di assicurare la massima partecipazione, dispone la proroga dei termini di presentazione delle offerte per un periodo pari al tempo del malfunzionamento, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone comunicazione con le modalità di cui al punto 2.3.

1.2 IL GESTORE

Il Gestore garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza della Piattaforma e, in particolare, è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento della Piattaforma, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento della Piattaforma, segnalando tempestivamente alla Stazione appaltante eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa della Piattaforma e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento UE n. 679/16 in materia di protezione dei dati personali.



I rapporti negoziali tra il Gestore e la Stazione appaltante sono regolati da apposito contratto anche al fine di assicurare la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente.

1.3 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica indicata nel presente disciplinare e nelle Condizioni generali.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione Internet e dotato di un comune browser;
- b) avere un'identità digitale (SPID), secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 82/05 CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, disporre di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti o, per l'operatore economico transfrontaliero, l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento n. 910/14, da segnalare sin dall'atto della registrazione alla Piattaforma, che sarà a tutti gli effetti considerata come domicilio eletto dell'operatore;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 82/05;
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

I soli formati di firma digitale accettati sono CADES e PADPER ESEMPIO. Non è ammessa la sottoscrizione di documenti in modalità diversa da quella digitale.



L'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente inserito per la registrazione deve essere lo stesso indicato nella domanda di partecipazione. In caso di discordanza tra l'indirizzo indicato in sede di registrazione e quello indicato nella domanda di partecipazione, la Piattaforma non consente di inserire l'offerta. È onere di ciascun concorrente controllare e aggiornare l'indirizzo di posta elettronica comunicato.

1.4 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione è a titolo gratuito e avviene mediante l'inserimento delle credenziali rilasciate dal sistema pubblico d'identità digitale (SPID), secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 2-sexies, del CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Maggiori dettagli operative sulla procedura di identificazione sono riportati al seguente link https://comunetermoli.traspare.com/employees/sign_in.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero 0874.1835001 nei seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, oppure compilando l'apposito modulo di richiesta assistenza raggiungibile al seguente link <http://www.padigitale-adriatica.it/assistenza-help/assistenza-help-desk.html>.

L'identificazione e l'accesso alla Piattaforma comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle predette istruzioni operative nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni della Piattaforma.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato speciale d'appalto;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) DGUE
- 5) Allegati e Modelli di partecipazione alla gara:
 - Allegato A: Criteri di valutazione
 - Modello 1. Domanda di partecipazione
 - Modello 2. Dichiarazione certificazioni



Modello 3. Dichiarazione Impresa Ausiliaria

Modello 4. Dichiarazione Impresa Procedura Concorsuale

Modello 5. Offerta economica

- 6) Modello Patto d'integrità
- 7) Schema di Contratto
- 8) Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano ATS di Termoli

La documentazione di gara e le informazioni relative allo svolgimento della procedura sono disponibili sul sito internet: <http://www.comunetermoli.traspare.com>.

2.2 CHIARIMENTI

L'operatore economico potrà inoltrare le richieste di chiarimenti almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la funzione "RICHIESTA CHIARIMENTI" - disponibile nel portale telematico Traspare - accedendo alla propria area riservata tramite le proprie credenziali (username e password). Le risposte alle richieste di chiarimento verranno notificate all'indirizzo mail dell'operatore economico e saranno visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda "chiarimenti". Le domande e le relative risposte ai chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate nell'apposito spazio dedicato ai chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto dall'articolo 76, comma 5 del Codice, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono all'interno del portale telematico Traspare - accedendo alla propria area riservata tramite le proprie credenziali (username e password), <http://www.comunetermoli.traspare.com>.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.



UNIONE EUROPEA



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Ambito Territoriale Sociale di Termoli

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la prestazione richiesta assume valore e utilità solo considerata unitariamente, garantendo la natura funzionale del lotto e l'economicità dell'appalto stesso.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell'appalto e il relativo importo stimato è il seguente:



SERVIZI DI GESTIONE DELL'UFFICIO DI PIANO							
n.	a. Descrizione servizi/beni DI BASE	CPV	P (principale)	Ore servizio per appalto	€/h	Durata del servizio in settimane	Importo
			S (secondaria)				
<i>Servizi a valere su Fondi del Piano Sociale di Zona</i>							
UFFICIO DI PIANO							
1	Servizio sociale professionale	85321000-5	P	1560	22,54	52	€ 35.162,40
2	Servizio Contabilità	85321000-5	P	1560	22,54	52	€ 35.162,40
3	Progettazione e Programmazione Sociale	85321000-5	P	1560	27,08	52	€ 42.244,80
a. Costo del personale servizi di base							€ 112.569,60
n.	b. Descrizione servizi/beni/forniture DI BASE	CPV	P (principale)	Nr. Totale per appalto	€/u.tà	Durata del servizio in settimane	Importo
			S (secondaria)				
<i>Servizi a valere su Fondi del Piano Sociale di Zona</i>							
UFFICIO DI PIANO - SERVIZI ACCESSORI							
4	Comunicazione sociale e promozione	85321000-5	P	1	2500,00	52	€ 2.500,00
b. Costo degli altri servizi							€ 2.500,00
c. Costo dei servizi di base (a+b)							€ 115.069,60
<i>d. Costi di Gestione</i>							€ 5.753,48
e. Costo dei Servizi di base a base di gara (c+d)							€ 120.823,08
n.	f. Descrizione servizi/beni OPZIONALI	CPV	P (principale)	Ore servizio per appalto	€/h	Durata del servizio in settimane	Importo
			S (secondaria)				
<i>Servizi a valere su Fondi del Piano Sociale di Zona, FSR, PdZ, Comuni, Comune Capofila, HCP)</i>							
SERVIZI COMPLEMENTARI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO							
5	Consulenza specialistica	85321000-5	P	416	50,00	52	€ 20.800,00
6	Supporto Amministrativo all'UDP	85321000-5	P	1248	21,33	52	€ 26.619,84
f. Costo del personale							€ 47.419,84
n.	g. Descrizione servizi/beni/forniture OPZIONALI	CPV	P (principale)	Nr. Totale per appalto	€/u.tà	Durata del servizio in settimane	Importo
			S (secondaria)				
<i>Servizi a valere su Fondi del Piano Sociale di Zona, FSR, PdZ, Comuni, Comune Capofila, HCP)</i>							
UFFICIO DI PIANO - SERVIZI ACCESSORI							
7	Comunicazione sociale e promozione	85321000-5	P	1	7500,00	52	€ 7.500,00
g. Costo degli altri servizi opzionali							€ 7.500,00
h. Costo dei servizi opzionali (f+g)							€ 54.919,84
<i>i. Costi di Gestione</i>							€ 2.745,99
j. Costo dei Servizi Opzionali a base di gara (h+i)							€ 57.665,83
k. Costo totale dei Servizi a base di gara							€ 178.488,91
Somme a disposizione							
IVA 5%							€ 8.924,45
Spese per pubblicità e imprevisti							€ 1.784,89
Totale somme a disposizione							€ 10.709,33
Costo complessivo dell'appalto							€ 189.198,25

L'importo a base di gara è stimato pari a € 178.488,91 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze; di cui € 57.665,83 per servizi opzionali attivabili a discrezione della S.A.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.



Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base d'asta di gara comprende i costi del personale che la S.A. ha stimato pari ad € 159.989,44 di cui € 47.419,84 relativi ai servizi opzionali.

L'appalto è finanziato tramite:

- 1) Cofinanziamento dei comuni al Piano Sociale di Zona 2020-2022 dell'ATS di Termoli (pag. 87 PSR);
- 2) Fondo Sociale Regionale;
- 3) Fondi afferenti al Piano Sociale di Zona 2020-2022 dell'ATS di Termoli (per l'eventuale attivazione di servizi opzionali);
- 4) Eventuali risorse dell'Ambito Territoriale o dei comuni ad integrazione delle prestazioni richieste(per l'eventuale attivazione di servizi opzionali);

Le specifiche tecniche e prestazionali relative ai servizi oggetto di appalto, sono riportate nel CSA. In ogni caso, ai sensi dell'art. 142 comma 5-ter del Codice, l'esecuzione delle prestazioni deve essere sempre e comunque effettuata garantendo la qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi.

Si precisa che l'ATS si riserva la rimodulazione dei servizi al fine di rendere la programmazione degli stessi maggiormente conforme a eventuali esigenze emergenti. Di conseguenza, il dimensionamento del servizio è subordinato al sopraggiungere di eventuali nuove esigenze e progettualità e il gestore sarà retribuito per le ore e i servizi effettivamente prestati.

Il corrispettivo è a misura come specificato nel capitolato di gara. Il costo convenzionale unitario, esclusa IVA, per le diverse prestazioni è il seguente

SERVIZI DI BASE	U.TA'	PREZZI UNITARI OMNICOMPRESIVI
Servizio sociale professionale	h	23,67 €
Servizio Contabilità	h	23,67 €
Progettazione e Programmazione Sociale	h	28,43 €
Comunicazione sociale e promozione	nr.	2.625,00 €
SERVIZI OPZIONALI	U.TA'	PREZZI UNITARI OMNICOMPRESIVI
Consulenza specialistica	h	52,50 €
Supporto Amministrativo all'UDP	h	22,40 €
Comunicazione sociale e promozione	nr.	7.875,00 €

Visto quanto sopra i soggetti concorrenti accettano fin da ora, senza null'altro a pretendere, che le caratteristiche e la dimensione dei servizi potranno variare rispetto al quadro degli interventi su indicato in ragione di quanto sarà determinato dagli organi di governo e regolatori del Piano Sociale di Zona.



Gli standard minimi definiscono il livello di qualità che deve essere assicurato e rispettato nello svolgimento del servizio e potranno essere integrati solo in senso migliorativo coerentemente all'offerta tecnica presentata in sede di gara e se accettati dalla stazione appaltante.

Il ribasso d'asta potrà essere destinato ad incrementare i servizi del presente appalto secondo i limiti di cui all'art. 106 comma 2 lettera c del Codice.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è presumibilmente di 52 settimane, fino al 31/12/2022, con decorrenza dalla data di affidamento del servizio, presunta al 1 Gennaio 2022.

La data di avvio dei servizi potrà subire variazioni, senza che l'aggiudicatario e gli offerenti abbiano niente a pretendere.

La Stazione Appaltante (di seguito S.A.) si riserva il diritto di richiedere, per motivi di urgenza, l'esecuzione anticipata alla sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 32, co.8 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

4.2. OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a **26 settimane**, per un importo di **€ 89.244,46**, di cui € 28.832,92 per servizi opzionali, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Ai fini del calcolo del valore stimato dell'appalto è stato considerato un periodo massimo di proroga tecnica pari a 6 mesi (26 settimane).

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari **€ 356.977,82** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; di cui € 115.331,66 per servizi opzionali. Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono stimati complessivamente in € 0,00. Nella tabella seguente si riporta il computo del valore massimo stimato dell'appalto.

VALORE TOTALE STIMATO MASSIMO DELL'APPALTO	DURATA - SETTIMANE	IMPORTO STIMATO	<i>Di cui per servizi opzionali</i>
Importo a base di gara	52	€ 178.488,91	€ 57.665,83
Opzione di rinnovo	26	€ 89.244,46	€ 28.832,92
Proroga tecnica	26	€ 89.244,46	€ 28.832,92
TOTALE	104	€ 356.977,82	€ 115.331,66



Il ribasso d'asta potrà essere destinato ad incrementare i servizi del presente appalto secondo i limiti di cui all'art.106 comma 2 lettera c) del d.lgs. 50/2016.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà



indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.1 CLAUSOLA GENERALE DI INCOMPATIBILITÀ

L'A.T.S. di Termoli afferma il principio della incompatibilità allorché un unico operatore economico risulti affidatario contestualmente per i servizi resi all'ATS di Termoli della:

- a) gestione dei seguenti servizi: servizi di gestione dell'ufficio di piano e/o progetti specifici comunque connessi con le funzioni di sistema;
- b) gestione di servizi finali destinati all'utenza (servizio sociale professionale, segretariato sociale, assistenza domiciliare, sociale o socio-sanitaria integrata, per disabili, anziani o minori; gestione centri socio-educativi per disabili, anziani o minori; eventuale gestione di altre strutture residenziali o semiresidenziali per l'A.T.S., in regime di appalto, concessione o contratto di servizio previo accreditamento), finanziati con fondi di cui alla L. 328/2000.

Quanto sopra per evitare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse per commistione dei ruoli di controllore e controllato, in quanto le figure sociali dipendenti dall'operatore economico aggiudicatario dei servizi professionali svolgerebbero funzioni di monitoraggio, valutazione, vigilanza e controllo sui servizi erogati all'utenza dallo stesso operatore economico dal quale dipendono, in regime di appalto, concessione o accreditamento.



Pertanto:

- In caso di indizione, da parte dell'A.T.S. di Termoli, di procedure di selezione contestuali, ove il medesimo

operatore economico si aggiudichi servizi afferenti ad entrambe le tipologie sopra descritte - tipologia a) o b)

è chiamato ad esercitare la propria opzione per l'una o l'altra;

- Nel caso in cui un operatore economico già gestisca per l'A.T.S. di Termoli uno o più servizi di cui alla tipologia a) o b) e venga indetta procedura di selezione per servizi dell'altra tipologia, egli non potrà partecipare alla relativa gara.

L'affidamento dei servizi di gestione dell'Ufficio di Piano oggetto del presente capitolato, deve soddisfare la seguente condizione:

- l'operatore aggiudicatario dei predetti servizi non deve essere aggiudicatario di un ulteriore appalto relativo ai servizi finali destinati all'utenza (servizio sociale professionale, segretariato sociale, assistenza domiciliare, sociale o socio-sanitaria integrata, per disabili, anziani o minori; gestione centri socio-educativi per disabili, anziani o minori; eventuale gestione di altre strutture residenziali o semiresidenziali per l'A.T.S., in regime di appalto, o altre forme di affidamento, concessione o contratto di servizio, indetti dalla Stazione Appaltante - Comune di Termoli - per l'Ambito Territoriale Sociale in virtù della predetta clausola generale di incompatibilità.

Gli offerenti accettano la clausola espressa al presente articolo senza che abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi in caso di richiesta mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCpass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.



7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti:

- a) Iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e/o allo schedario generale delle Cooperative presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o all'Albo Regionale sez. "A", "B" o sez. "C" delle Cooperative Sociali; i soggetti con sede in altri Stati Membri o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) Per le seguenti categorie di operatori economici: associazioni di volontariato o di promozione sociale, cooperativa di servizi o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, imprese sociali iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del di cui al d.lgs. 03/07/2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore", il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione alla data di adozione dell'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome; per le fondazioni del terzo settore il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti gestori, la cancellazione dai citati registri (incluso il registro unico che sarà istituito ai sensi dell'art. 53 del codice del Terzo settore) comporta la risoluzione del contratto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la S.A. acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

A titolo di possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, i concorrenti, devono:

- a) avere conseguito un fatturato globale d'impresa medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi (2018, 2019 e 2020) pari a € 100.000,00 (euro cinquecentomila/00 I.V.A. esclusa). Tale requisito è richiesto, ai sensi dell'articolo 83 comma 5 del Codice, a tutela della solvibilità in relazione alle retribuzioni dei lavoratori impiegati nel servizio oggetto d'appalto e dei conseguenti oneri previdenziali e fiscali a carico dell'impresa.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:



- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi:
aver gestito, per una durata pari ad almeno 12 mesi anche non consecutivi, e per un importo complessivamente non inferiore a € 100.000,00 IVA esclusa, servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto. Si precisa che per servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto si intende almeno uno dei seguenti:
- servizio sociale professionale,
 - servizi di progettazione sociale,
 - servizi di supporto amministrativo e contabile a organismi pubblici.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In alternativa è possibile produrre copia dei contratti e capitolati speciali da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, richiamate le responsabilità di cui all'art. 76 del medesimo provvedimento – Allegati A e B) del possesso dei requisiti.

Al fine del favor participationis e per ridurre gli spazi di incertezza per gli operatori economici, si precisa che il periodo di riferimento può essere il triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara oppure quello degli ultimi tre anni solari 2018, 2019, 2020. Ai fini del soddisfacimento del requisito pertanto, si dovrà fare riferimento alternativamente, all'uno o all'altro periodo.

- b) Certificazione del sistema di qualità aziendale ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001: 2015 per almeno uno dei servizi compresi o analoghi del presente bando.



La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

7.4 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI CONSORZI ORDINARI E AGGREGAZIONI DI IMPRESE

I soggetti di cui all'art.45 comma 2, lett.d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato ovvero le iscrizioni per gli operatori del terzo settore di cui al comma 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppandi, consorziate/consorzianti;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione di cui al precedente punto comma 7.1 lett.b) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppandi, consorziate/consorzianti nel caso in cui esse assumano la veste giuridica di associazione di volontariato o di promozione sociale o di cooperativa sociale.
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti di cui ai precedenti punti 7.2 e 7.3 devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento, ma i requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.



7.5 INDICAZIONE PER CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato ovvero le iscrizioni per gli operatori del terzo settore di cui al comma 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Nel caso in cui assumano la veste giuridica di associazione di volontariato o di promozione sociale o di cooperativa sociale, il requisito relativo alle iscrizioni di cui al precedente punto comma 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici nel caso in cui esse assumano la veste giuridica di associazione di volontariato o di promozione sociale o di cooperativa sociale;

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.



In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Avendo il contratto ad oggetto servizi ad elevata intensità di manodopera e per le sue caratteristiche di complessità, qualità e delicatezza, è fatto divieto cedere o subappaltare il servizio oggetto del presente appalto. Il contratto prevedrà inoltre, in linea con le disposizioni nazionali e secondo il progetto dell'affidatario, l'attuazione dei modelli innovativi di gestione delle risorse, capacità di innovazione organizzativa e politiche qualificanti e premianti del personale, ciò che implica oneri e responsabilità che non possono essere assunti se non da un unico soggetto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- a. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, pari a **€ 3.569,78**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.



L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'esclusione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria Provinciale dello Stato del Comune di Termoli IBAN IT11T0100003245410300067785
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggettinonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;



- iii. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 - essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).



È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo **non è obbligatorio**.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari a € 20,00, (euro venti/00) - CIG 8880312948 scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l'inserimento delle proprie credenziali (e-mail e password) associate all'impresa abilitata. Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.

I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, inserirla in archivi informatici firmati digitalmente e procedere all'upload degli stessi sul sistema entro il termine previsto nel bando/disciplinare di gara.

INVIO TELEMATICO DELL'OFFERTA:

FASE 1 – Creazione degli archivi informatici e firma digitale

La documentazione indicata nel bando/disciplinare di gara dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno apporre, altresì, la firma digitale entro il termine di scadenza della gara previsto nel bando/disciplinare di gara.



FASE 2 – Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica

Entro il termine previsto dal bando/disciplinare di gara le imprese partecipanti dovranno accedere alla Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE-GARE APERTE.

Selezionata la procedura di gara, l'impresa tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il procedimento di partecipazione:

1) Inserimento Documentazione Amministrativa: l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione amministrativa firmata digitalmente nell'apposita BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

2) Inserimento Documentazione Tecnica: l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione tecnica firmata digitalmente nell'apposita BUSTA "B" OFFERTA TECNICA.

3) Inserimento Offerta Economica: l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente l'offerta economica firmata digitalmente nell'apposita BUSTA "C" OFFERTA ECONOMICA".

4) Invio Offerta: completati gli step descritti nei precedenti punti, l'impresa partecipante, entro il termine di scadenza della gara, tramite l'apposita funzione "INVIO OFFERTA" potrà procedere all'invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. Al termine dell'Invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato "BUSTA DI GARA TELEMATICA" contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita.

In ogni caso, ai fini del termine previsto per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere all'upload della documentazione richiesta con congruo anticipo rispetto al termine previsto per l'upload.

Avvertenze

La documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro il termine di scadenza della gara previsto per il giorno 04.10.2021 ore 12:00.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sugli archivi informatici (formato file.zip/rar) entro il termine di scadenza della gara previsto nel bando/disciplinare di gara.

La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'operatore economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario di registrazione.

L'operatore economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica Pec inviata automaticamente dal sistema all'indirizzo Pec dichiarato all'atto della registrazione.

La "BUSTA DI GARA TELEMATICA" contiene, per ogni archivio caricato dal fornitore, l'hash MD5 calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica a seguito del trasferimento (upload).



Pertanto il fornitore, per verificare il corretto inoltro della “BUSTA DI GARA TELEMATICA”, è tenuto a verificare la corrispondenza tra gli hash MD5 indicati nella “BUSTA DI GARA TELEMATICA” e quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema.

N.B. Qualora il fornitore riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti hash MD5, entro i termini di scadenza indicati nel bando/disciplinare di gara, potrà ritirare l’offerta presentata e ripetere l’operazione “INVIO OFFERTA”.

Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Consorzio.

La documentazione amministrativa e quella tecnica richieste nel bando/disciplinare di gara e l’offerta economica dovranno essere:

- firmate digitalmente dai soggetti indicati nel bando/disciplinare di gara;
- gli archivi informatici (buste di gara) dovranno essere caricati sul sistema, nei termini previsti e secondo le modalità descritte, nella documentazione di gara predisposta dalla stazione appaltante, dalla sola ditta mandataria.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore in formato digitale.

Le dichiarazioni richieste potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dei concorrenti.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.



In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B è **causa di esclusione**.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;



e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10/dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare,

se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico carica sulla Piattaforma la documentazione amministrativa (busta A) contenente la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello 1, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.



In particolare:

- i. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- ii. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- iii. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente deve allegare:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

La dichiarazione della sussistenza dei poteri rappresentativi è già compresa nel modello 1 concernente la domanda di partecipazione alla gara.

15.2 DGUE

Il concorrente compila e firma digitalmente, oltre alla Domanda di partecipazione, il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

15.3 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA E A CORREDO

Dichiarazioni integrative

Le dichiarazioni integrative da rendere devono essere redatte secondo il modello 2, quale dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa, messo a disposizione dei concorrenti.



Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere sottoscritta, ai sensi degli artt. 45 e 47 D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa ed avere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore; la stessa deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;
- dai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 se già costituiti;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 che partecipano alla presente gara;
- dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 con Soggettività giuridica;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016;

Il concorrente deve rilasciare l'autorizzazione qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

Dichiarare che non autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

Documentazione a corredo

Fra la documentazione amministrativa di gara devono inoltre essere allegati:

- a) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo a: il concorrente, qualunque sia il ruolo che ricopre; l'ausiliaria a qualsiasi titolo; il consorziato esecutore.
- b) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice a rilasciare la garanzia definitiva.

Per le caratteristiche della garanzia provvisoria e dell'impegno del fideiussore vedi il precedente art. 10.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di € 20,00 (venti/00). Si veda in proposito il precedente articolo 11 per le modalità di pagamento (il codice CIG è indicato nell'oggetto del presente disciplinare).



Dichiarazioni per concorrenti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

a) Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

b) Dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 1, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 1, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

a) Atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

b) Dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 1, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 1, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione attestante:

a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono già ricomprese nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 1, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

La sottoscrizione congiunta dell'istanza di ammissione alla gara o la presentazione da parte di ciascun concorrente associato di analoga istanza di ammissione alla gara assolvono l'obbligo di rendere la dichiarazione da parte di ciascun operatore economico.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;



c) dichiarazione che indichi la percentuale del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

La dichiarazione di cui alle lettere b) e c) è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 1, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

b) dichiarazione che indichi la percentuale del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

La dichiarazione di cui alle lettere b) è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 1, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

a) **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

b) **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

b1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

b3) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le dichiarazioni di cui ai punti b1), b2) e b3) sono già ricomprese nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 1, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente comma potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.



In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione:

- la relazione tecnica dei servizi/forniture offerti, coerenti con i criteri di valutazione di cui all'allegato A;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra le modalità di erogazione del servizio, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella allegata al presente disciplinare di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13 e 15.1.

È facoltà del concorrente presentare migliorie al progetto posto a base di gara. I requisiti minimi che la variante deve rispettare sono quelli stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto. Sono, infatti, ammesse e valutate solo offerte migliorative del servizio.

Si raccomanda di redigere il progetto tecnico nel rispetto dei criteri di valutazione tecnica di cui all'allegato A, entro il limite massimo di 30 pagine (nr. 1 facciata) formato A4, oltre eventuali allegati ove ritenuti esplicativi, con carattere Arial 11 o 12 ed interlinea 1,5. Le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 come da allegato A non concorrono al limite delle 30 pagine.

Non verranno valutate ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico le pagine eccedenti il limite richiesto. Si precisa che tale impaginazione rappresenta una mera indicazione ai concorrenti e non costituisce causa di esclusione dalla gara.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello 5 allegato al presente disciplinare di gara e contiene i seguenti elementi:

- a) Ribasso percentuale unico, da applicare all'importo posto a base di gara e a tutti i servizi in appalto e il corrispondente importo complessivo offerto in cifre ed in lettere, IVA esclusa con indicazione di max 2 decimali;
- b) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.
- c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.



Nel caso in cui nell'offerta si riscontri una discordanza di qualsiasi genere fra gli importi indicati, è considerata valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Nelle buste B) e C) dovrà essere inserita solo la documentazione sopra indicata. Ogni altro documento che dovesse essere erroneamente inserito in tali buste sarà considerato come non presentato.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella allegata al presente disciplinare (allegato A) con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Ai sensi dell'art. 95 co.8 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 40 per il punteggio tecnico complessivo. **Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.**

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

18.2.1 Criteri qualitativi

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, come da Allegato A al presente disciplinare, è attribuito un coefficiente discrezionale variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario attraverso i seguenti livelli di valutazione:



Punteggio	Criterio di valutazione
1	Livello di definizione ottimo con proposta completa, molto dettagliata, corretta, ricca di aspetti e soluzioni elaborate in maniera complessa, rispondente agli standard qualitativi e prestazionali
0,9/0,8	Livello di definizione buono con proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali
0,7/0,6	Livello di definizione discreto con proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali
0,5/0,4	Livello di definizione sufficiente , con proposta essenziale e semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali
0,3/0,2	Proposta limitata , poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali
0,1/0,00	Assenza di proposta / Proposta inadeguata agli standard qualitativi e prestazionali

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo **V(a) i**.

La media dei voti così ottenuta per ogni sub elemento sarà, quindi, moltiplicata per il peso **Wi** assegnato a ciascun sub elemento.

Il punteggio tecnico di ciascun concorrente sarà quindi calcolato secondo la seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V(a) i]$$

Dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a) i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero/0 e uno/1;

\sum_n = Sommatoria.

18.2.2 Criteri quantitativi

All'interno dei criteri della valutazione tecnica delle offerte, laddove siano presenti criteri quantitativi, il punteggio verrà calcolato secondo le modalità definite nell'Allegato A - Criteri di Valutazione.

Al risultato delle suddette operazioni verranno sommati, laddove presenti, i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.



18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda la valutazione economica, i punteggi saranno attribuiti mediante la seguente formula:

$$P_i = \frac{W_i}{O_i} [O_{min}/O_i]$$

Dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i -esima

W_i = peso o punteggio attribuito al criterio;

O_i = Prezzo Offerta della ditta i

O_{min} = Prezzo Offerito Minore

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = *punteggio concorrente i ;*

C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;*

C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;*

.....
 C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;*

P_a = *peso criterio di valutazione a ;*

P_b = *peso criterio di valutazione b ;*

.....
 P_n = *peso criterio di valutazione n .*

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati, laddove presenti, i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

19.SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 05.10.2021 alle ore 10:00.

Considerate le misure vigenti alla data della presente in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 di cui ai Decreti Legge 2020, la prima seduta



pubblica si terrà in modalità telematica da remoto mediante impiego del sistema di videoconferenza Cisco Webex - disponibile sia per PC/notebook che per smartphone/tablet.

Le sedute pubbliche successive saranno fissate dalla Commissione di gara e comunicate ai concorrenti.

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Pec almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo Pec almeno due giorni prima della data fissata.

La commissione procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità della documentazione caricata a portale dai concorrenti e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente la commissione procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte e le relative comunicazioni di rito;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La commissione sarà assistita, per la redazione del verbale delle operazioni svolte, da un segretario verbalizzante.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Si stima che la durata dei lavori della Commissione sarà pari a 90 giorni.



21. APERTURA DELLE BUSTE B E C, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte Tecniche. Nella medesima seduta la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.3.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione renderà le comunicazioni, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) per i casi di esclusione di seguito elencati:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- d) Tutti gli altri casi previsti a norma di legge.

22. VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della



commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.



In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.



Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni particolari di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto ed incamererà la garanzia provvisoria.

Per la partecipazione all'appalto e relativa aggiudicazione si intende valida e applicabile la clausola di incompatibilità descritta all'articolo 5.1.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Larino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 13 GDPR (regolamento UE 2016/679), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

27. DISPOSIZIONI VARIE E COMPLEMENTARI

Si ricorda che:

- L'invio delle offerte rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non siano caricati a sistema entro il termine perentorio fissato dal presente disciplinare di gara;
- oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di migliororia, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;
- gli atti e i documenti di gara non vincolano la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i



medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta;

- la S.A. si riserva la facoltà di posticipare la data comunicata per la seduta pubblica di gara dandone tempestiva comunicazione tramite PEC, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa a riguardo;
- si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida;
- la S.A. si riserva il diritto insindacabile di revocare la presente procedura di gara in ogni fase del procedimento; con la presentazione dell'offerta, gli operatori concorrenti riconoscono di aver accettato tacitamente quanto disposto dal presente disciplinare. La presentazione dell'offerta non potrà dunque costituire vincolo alcuno a carico della S.A., nemmeno sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 Codice Civile.
- l'offerta è immediatamente vincolante per la ditta partecipante;
- è vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- Per la partecipazione all'appalto e relativa aggiudicazione si intende valida e applicabile la clausola di incompatibilità descritta all'articolo 5.1.

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti e dei documenti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dalla S.A. Comune capofila Comune di Termoli, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.